



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 74 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Zevio e A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria per la concessione d'uso degli impianti sportivi siti in via Strie Santa Maria di Zevio dalla sottoscrizione al 31.12.2022

L'anno Duemilaventidue il giorno Undici del mese di Maggio alle ore 08:30 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

| Posizione | Nominativo | Carica | Presente |
|-----------|--------------------|--------------|----------|
| 1 | DIEGO RUZZA | Sindaco | Si |
| 2 | GABRIELE BOTTACINI | Vice Sindaco | Si |
| 3 | PAOLA CONTI | Assessore | Si |
| 4 | ANTONIO STRAMBINI | Assessore | No |
| 5 | MICHELE CANEVA | Assessore | Si |
| 6 | MICHELA ANDREOLI | Assessore | No |
| | Presenti N. 4 | Assenti N. 2 | |

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 74 del 11/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Zevio e A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria per la concessione d'uso degli impianti sportivi siti in via Strie Santa Maria di Zevio dalla sottoscrizione al 31.12.2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

RICHIAMATI:

- l'articolo 3 comma 5 del TUEL: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

- l'articolo 1 della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".

- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore".

DATO ATTO CHE:

- Dal 3 agosto 2017 è abrogata la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "legge quadro sul volontariato", ed è entrato in vigore "Codice del Terzo settore", approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

- Il Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017). Il volontario agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, unicamente per scopi di solidarietà, "senza fini di lucro, neanche indiretti".

- Il Codice prevede che si possano rimborsare al volontario solo "le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata", anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

- Anche secondo il Codice, come per la legge 266/1991, la qualità di volontario "è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".

- L'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si Delibera di GIUNTA nr. 74 del 11/05/2022
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

avvalgono di volontari devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è qualificata come "elemento essenziale" delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, i cui costi, come in passato, sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

RICHIAMATA la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo.

RICHIAMATO il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che "non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'ente locale nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale".

VISTI i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;
- occorre confermare un'accezione atecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- (parere Sez. Liguria 11/2011) "sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, come tradizione, intende promuovere il coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali e in occasioni di aggregazione sociale mediante l'organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia;

CONSIDERATO che la scelta di promuovere tale iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2, comma 9, dello Statuto Comunale);

EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale";

PRESO ATTO del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 e successive integrazioni e modificazioni che prevede che la definizione dell'entità del contributo venga di volta in volta stabilita dalla Giunta;

PRESO ATTO del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n.137 del 16.03.2011;

DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione del triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione del triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 31.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, si è provveduto con l'assegnazione ai Responsabili dei servizi individuati, delle risorse finanziarie previste nel bilancio finanziario 2022-2024;

CONSIDERATO che per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (novellato dal DL 34/2019, convertito dalla legge 58/2019) ha stabilito che Associazioni, Fondazioni e ONLUS abbiano il dovere di pubblicare, entro il trenta giugno di ogni anno, le informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni".

L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario "sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato" (art. 1 comma 127 della legge 124/2017).

DATO ATTO che le informazioni che devono essere rese note sono: denominazione e codice fiscale del ricevente; denominazione del soggetto pubblico erogante; importo erogato, secondo il criterio di cassa; data di riscossione e causale;

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.12.2012, n. 213";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26.07.2016 esecutiva, avente ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**;

CONSIDERATO che dell'impianto da calcio di via Strie a Santa Maria di Zevio è stato ultimato tutto il terreno da gioco e le strutture di recinzione per la sua messa in sicurezza;

RICHIAMATO l'Art. 7 comma 5 - 6 e 7 del **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E**

L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26.07.2016;

RICHIAMATO l'Art. 7 – “procedura per le concessioni in uso”, che per l'assegnazione degli impianti dispone quanto segue:

comma 5: Gli spazi negli impianti sportivi comunali, saranno assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo. Gli impianti potranno essere, altresì, concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. In ogni caso l'uso dell'impianto sarà regolato dagli allegati tecnici del presente Regolamento. L'uso straordinario degli impianti sportivi, dovrà essere autorizzato dall'Ufficio scuola-sport-manifestazioni.

comma 6: nell'assegnare gli spazi annualmente, l'Ufficio scuola-sport- manifestazioni si atterrà ai seguenti principi:

- a. garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b. valorizzare l'attività agonistica garantendo agli usufruttori gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c. valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d. favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
- e. garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
- f. garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g. l'adeguatezza dell'impianto, in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

comma 7: In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:

- a) attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
- b) società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;
- c) attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30.08.2018 avente ad oggetto: “Assegnazione impianti sportivi comunali, approvazione linee guida per le convenzioni relative all'impianto del gioco del calcio e del tennis, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che nel Comune di Zevio sono presenti solo due Associazioni calcistiche attive nel settore calcistico con settore giovanile;

ATTESO quanto sopra, il Comune di Zevio, con lettera Prot. 257 del 07.01.2021, ha inviato alle seguenti due Associazioni/Coop.:

- A.C. Zevio 1925 Soc. Coop. Sociale Sportiva Dilettantistica con sede in via Roma 4 / 37059 Zevio (VR);
- U.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con sede in via dall'Oca Bianca n. 54/L – 37059 Zevio (VR);

una indagine esplorativa per la concessione del Campo da Calcio sito in via Roma 4 Zevio e del futuro campo da calcio sito in via Strie a Santa Maria di Zevio, e delle attrezzature e pertinenze esistenti.

PRESO ATTO delle risposte di seguito sinteticamente riportate:

Delibera di GIUNTA nr. 74 del 11/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

- Nota prot. 478 del 12.01.2021 l'A.C. Zevio 1925 Soc. Coop. Sociale Sportiva Dilettantistica con sede in via Roma 4 / 37059 Zevio (VR) ha dato la propria disponibilità a gestire solo l'impianto sito a Zevio in via Roma 4;
- Nota prot. 5690 del 24.03.2021 l'U.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con sede in via dall'Oca Bianca n. 54/L – 37059 Zevio (VR) ha dato disponibilità a gestire solo il futuro campo da calcio sito in via Strie a Santa Maria di Zevio;

RICHIAMATA la comunicazione del 08.07.2021 prot. 13564 con la quale l'Ufficio Lavori Pubblici ha riportato la comunicazione dell'addetto alla sicurezza dell'impianto del calcio in via Strie a Santa Maria di Zevio con la quale viene dato l'assenso per l'utilizzo del campo da gioco del calcio da parte dell'Associazione sportiva, non riscontrando lavori interferenti;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 120 del 22.07.2021 avente ad oggetto: "Convenzione tra il Comune di Zevio e A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria per la concessione d'uso degli impianti sportivi siti in via Strie Santa Maria di Zevio dalla sottoscrizione al 31.12.2021";

CONSIDERATO che la Convenzione sopra citata è scaduta il 31.12.2021;

CONSIDERATO quindi che si può affidare in concessione l'impianto sito in via Strie a Santa Maria di Zevio direttamente alla U.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con sede in via dall'Oca Bianca n. 54/L – 37059 Zevio (VR) unica società iscritta all'Albo Comunale con settore giovanile che si è dichiarata disponibile alla presa in carico dell'impianto;

RITENUTO di stipulare apposita convenzione tra il Comune di Zevio e la U.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con una durata dalla sottoscrizione al 31.12.2022, prevedendo la concessione in uso gratuito dell'impianto, in considerazione del fatto dell'importanza sociale dell'attività di promozione della pratica sportiva tra i giovani che la suddetta associazione svolge sul territorio comunale;

DATO ATTO che il contributo, previsto dalla convenzione nell'importo di € 8.000,00, per l'attività di promozione del calcio svolta dall'associazione, sarà erogato con le modalità previste nell'allegata convenzione;

DATO ATTO che l'amministrazione si riserva di erogare ulteriori contributi economici a favore dell'associazione nei limiti delle disponibilità di bilancio, per lo svolgimento di specifiche attività ed iniziative aventi finalità sociali di interesse generale, esercitate in conformità ai fini istituzionali del comune e in funzione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale ex art. 118 quarto comma della Costituzione, dell'art. 12 della L. 241/90, nel rispetto delle regole di trasparenza ed integrità. L'Associazione sarà tenuta a presentare una proposta progettuale per l'iniziativa allegando una previsione di spesa dettagliata della stessa;

VISTO lo schema di convenzione, che si compone di n. 20 articoli e che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte

Delibera di GIUNTA nr. 74 del 11/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

integrante, formale e sostanziale quanto segue:

1. DI CONCEDERE IN USO GRATUITO ai sensi dell'Art. 7 comma 5 - 6 e 7 del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26.07.2016 alla U.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con sede in via dall'Oca Bianca n. 54/L – 37059 Zevio (VR) P.I. 03878710239, il campo da calcio di Santa Maria di Zevio di proprietà del Comune di Zevio, le attrezzature e pertinenze esistenti in via Strie – secondo le modalità e le clausole di cui all'allegato schema di convenzione che si compone di n. 20 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI DARE ATTO che il Dirigente dell'U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà alla firma della convenzione e che, le spese inerenti e conseguenti alla stessa, nessuna esclusa, sono a carico dell'U.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con sede in via dall'Oca Bianca n. 54/L – 37059 Zevio (VR).
3. DI DARE ATTO che il contributo, previsto dalla convenzione nell'importo di € 8.000,00, per l'attività di promozione del calcio svolta dall'associazione e per il periodo di durata della stessa sarà erogato come segue:

Anno 2022: a maggio acconto del 70% (pari ad € 5.600,00=);

Anno 2023: a maggio si concede saldo del 30% anno 2022 (pari ad € 2.400,00=)previa verifica del rendiconto ed eventuale conguaglio in diminuzione;

Per il 2022 nei limiti delle disponibilità di bilancio, per lo svolgimento di specifiche attività ed iniziative aventi finalità sociali di interesse generale, esercitate in conformità ai fini istituzionali del comune e in funzione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale ex art. 118 quarto comma della Costituzione, dell'art. 12 della L. 241/90, nel rispetto delle regole di trasparenza ed integrità, l'Associazione U.S.D. Nuova Cometa Santa Maria ha la possibilità di presentare ulteriori richieste di contributo economico allegando una proposta progettuale per l'iniziativa e una previsione di spesa dettagliata della stessa;

4. DI DARE ATTO che l'impegno di spesa e relativa liquidazione sono di competenza del Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia che provvederà, con apposito provvedimento, all'impegno della spesa di € 5.600,00 (70% di 8.000,00) al PEG cap. 2058.00.01 "Trasferimento ad altri soggetti contributi Enti / Associazioni ecc. Manifest. diverse settore sportivo e ric." del bilancio Finanziario di previsione 2022/2023/2024, annualità 2022.
5. DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;
6. DI DARE ATTO dell'osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo dell'art. 12 della legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale.
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l'urgenza dell'assegnazione del campo da gioco per il proseguo della stagione sportiva 2021/2022.

Delibera di GIUNTA nr. 74 del 11/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

DIEGO RUZZA

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Convenzione tra il Comune di Zevio e A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria per la
Oggetto: concessione d'uso degli impianti sportivi siti in via Strie Santa Maria di Zevio dalla
sottoscrizione al 31.12.2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 06/05/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
GIUSEPPE VOZZA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Convenzione tra il Comune di Zevio e A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria per la
Oggetto: concessione d'uso degli impianti sportivi siti in via Strie Santa Maria di Zevio dalla
sottoscrizione al 31.12.2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 10/05/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott.ssa ELEONORA VOTANO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 000074 del 11/05/2022

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 11/05/2022 al 26/05/2022.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO